

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 151° - Numero 37

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 15 settembre 2010

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 89. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 agosto 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento - Procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità - Pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali - Previsione che siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescindono - Contrasto con la normativa nazionale che prevede un termine non inferiore a sessanta giorni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.**
- Legge della Provincia di Trento 11 giugno 2010, n. 12, art. 8, comma 1, lett. b), che modifica l'art. 52, terzo periodo, della legge della Provincia di Trento 20 marzo 2000, n. 3.
 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 14. Pag. 1
- N. 242. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 18 gennaio 2010.
- Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97. Pag. 2
- N. 243. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 25 gennaio 2010.
- Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97. Pag. 4
- N. 244. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 25 gennaio 2010.
- Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97. Pag. 7



- N. 245. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 15 marzo 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97..... Pag. 9
- N. 246. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 26 aprile 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97..... Pag. 11
- N. 247. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 3 maggio 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97..... Pag. 14
- N. 248. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 3 maggio 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97..... Pag. 16
- N. 249. Ordinanza del Giudice di pace di Vigevano del 10 maggio 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97..... Pag. 18



N. 250. Ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Modena del 20 gennaio 2010.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato - Mancata previsione di un termine processuale per il deposito del fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova - Lesione del principio della parità delle parti.

- Codice di procedura penale, artt. 391-*octies* e 442, comma 1-*bis*.
- Costituzione, art. 111..... Pag. 21





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 89

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 agosto 2010
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento - Procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità - Pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali - Previsione che siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde - Contrasto con la normativa nazionale che prevede un termine non inferiore a sessanta giorni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Provincia di Trento 11 giugno 2010, n. 12, art. 8, comma 1, lett. *b*), che modifica l'art. 52, terzo periodo, della legge della Provincia di Trento 20 marzo 2000, n. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 14.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, per la declaratoria della illegittimità costituzionale *in parte qua* della legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12, recante «Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclo-pedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità», pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010.

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 luglio 2010 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del proponente).

La legge 11 giugno 2010, n. 12, della Provincia Autonoma di Trento, pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010, prevede, all'art. 8, la modificazione di alcune disposizioni contenute nell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità.

In particolare, con la lettera *b*) del citato art. 8, il Legislatore della Provincia ha sostituito il terzo periodo del suddetto art. 52, disponendo che i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali se territorialmente interessati vadano espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde. Fermo il rispetto di tale termine, le Amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori.

La disposizione testè riportata nel suo contenuto viola la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» prevista dall'art. 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione.

In particolare, trattandosi di approvazione del piano provinciale della mobilità, come tale assoggettato a valutazione ambientale strategica, il termine per l'espressione dei pareri da parte della struttura e degli Enti interessati non può essere inferiore a sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.



P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12.

Roma, addì 26 luglio 2010

Avvocato dello Stato: CARLO SICA

10C0661

N. 242

*Ordinanza del 18 gennaio 2010 emessa del Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Soubhi Elsyed*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.

IL GIUDICE DI PACE

All'udienza del 18 gennaio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Soubhi Elsayed nato a Kalubia (Egitto) il 1° ottobre 1981 sedicente di fatto domiciliato in Abbiategrasso, via Pavia, 29 elettivamente domiciliato presso il difensore di ufficio Avv. Giuseppe Colli del foro di Vigevano con studio in Vigevano, via Cesarea, 12 ass. e dif. di fiducia dall'avv. Giuseppe Colli del foro di Vigevano con studio in Vigevano via Cesarea 12, imputato del reato p. e p. dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano il 19 agosto 2009.

Premesso che:

in data 19 agosto 2009 l'U.P.G. Mar. Ca. Vatta Rolando della Stazione dei Carabinieri di Vigevano, inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano richiesta di autorizzazione (Prot. n. 12/10-2) alla presentazione immediata a giudizio, ai sensi dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274/00, del suddetto imputato perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98;

con provvedimento in data 15 settembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la P.G. alla presentazione immediata dell'imputato, come sopra identificato, avanti il giudice di pace per l'udienza del 16 novembre 2009;

che, a seguito di rinvio d'Ufficio per assenza del P.M., all'udienza odierna, il difensore dell'imputato (contumace) preliminarmente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94/2009, in relazione agli artt. 2, 3, primo comma, 10, 25, secondo comma, 27, primo comma, della Costituzione,



OSSERVA

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge n. 94/2009.

a) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

La nuova fattispecie criminosa appare, anzitutto, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed indica, tra i principi fondamentali e inderogabili, l'adempimento del dovere di solidarietà, quale componente essenziale di una società aperta, costruita sull'accoglienza e sull'emancipazione di coloro che sono in condizione svantaggiata.

b) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

L'irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è infatti prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 286/98, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-*bis*. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa.

L'irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da € 5.000 ad € 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal G.d.P., laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14, comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata e non obblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.

c) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/98.

L'irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose — entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero *ab origine* o divenuto clandestino — è stata evidenziata in quanto l'art. 14, comma 5-*ter*, del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».

La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-*bis* risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.

d) Violazione dell'art. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello Stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.



Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. n. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

e) Violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incombeni di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

In sintesi, per quanto esposto, la questione di costituzionalità appare a questo giudice rilevante e, comunque, non manifestamente infondata. Inoltre, la rilevanza nel processo in oggetto deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94/2009 con riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Vigevano, addì 18 gennaio 2010

Il Giudice di pace: GEREMIA

10C0607

N. 243

*Ordinanza del 25 gennaio 2010 emessa dal Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Costa Celia Martins*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.



IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di: Costa Celia Martin, nata in Brasile il 15 ottobre 1979, domiciliata in Vigevano corso Milano 73/a, difeso d'ufficio dall'avv. Valeria Bonvini del Foro di Vigevano, imputata del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano il 5 novembre 2009.

All'udienza del 25 gennaio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 22 ottobre 2009 l'Ufficiale di p.g. dei Carabinieri di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata – ai sensi dell'art. 20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche – dell'imputata, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 8 novembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la polizia giudiziaria alla presentazione immediata dell'imputata, come sopra identificata, avanti il Giudice di pace per l'udienza del 25 gennaio 2010 alla quale, l'imputata non compariva, assistita dal difensore che, preliminarmente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 10, 25 comma 2 e 27 comma 1 della Costituzione.

OSSERVA


Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94.

a) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.*

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è infatti prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/98, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa.

La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da Euro 5.000 ad Euro 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal GdP, laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14, comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da Euro 5.000 ad Euro 10.000) e non obblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.

b) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.*



La irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose – entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino – è stata evidenziata in quanto l'art. 14 comma 5-ter del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».

La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10 bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14 comma 5-ter che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.

c) *Violazione dell'art. 3 e 25 comma 2 della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.*

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.

Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

d) *Violazione dell'art. 97 comma 1 della Costituzione.*

Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori oneri di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

e) *Violazione dell'art. 2 della Costituzione.*

La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalità come sopra enunciata, appare a questo Giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94 con riferimento agli artt. 2, 3, 25 comma 2 e 97 nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vigevano, addì 25 gennaio 2010

Il Giudice di pace: CATERINA DEL GIUDICE



N. 244

*Ordinanza del 25 gennaio 2010 emessa dal Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Fathi Nawali*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.

Nel procedimento penale a carico di Fathi Nawali, nato a Tunisi, il 7 dicembre 1986, di fatto domiciliato in Vigevano via Boldrini, 10 presso lo studio del difensore, difeso d'ufficio dall'avv. Cristiano Zoppitelli del Foro di Vigevano, imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano il 22 ottobre 2009.

All'udienza del 25 gennaio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 22 ottobre 2009 l'Ufficiale di P.G. della Polizia Locale di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata — ai sensi dell'art. 20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche — dell'imputato, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello stato;

con provvedimento in data 2 novembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia Giudiziaria alla presentazione immediata dell'imputato, come sopra identificato, avanti il Giudice di pace per l'udienza del 25 gennaio 2010 alla quale, l'imputato non compariva, assistito dal difensore che, preliminarmente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 10, 25 comma 2 e 27 comma 1 della Costituzione;

OSSERVA

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato Italiano.

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è infatti prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 286/98, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa.



La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da euro 5.000 ad euro 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal G.d.P., laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14, comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da euro 5.000 ad euro 10.000) e non obblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.

b) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino è stata evidenziata in quanto l'art. 14, comma 5-ter del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».

La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.

c) Violazione dell'art. 3 e 25 comma 2 della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.

Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

d) Violazione dell'art. 97 comma 1 della Costituzione.

Invero, in conseguenza della previsione, di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

e) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalità come sopra enunciata, appare a questo Giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.



P.Q.M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con riferimento agli artt. 2, 3, 25 comma 2 e 97 nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vigevano, addì 25 gennaio 2010

Il Giudice di pace: CATERINA DEL GIUDICE

10C0609

N. 245

*Ordinanza del 15 marzo 2010 emessa dal Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Benrabah Kamel*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di Benrabah Kamel nato il 14 luglio 1967 a Tunisi (Tunisia) residente in Italia-S.D.F. difeso d'ufficio dall'avv. Bosco Barbara del foro di Vigevano, domiciliatario, libero, contumace imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perché faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano il 23 gennaio 2010.

Premesso:

che in data 23 gennaio 2010 l'U.P.G. Mar. Ca. Vatta Rolando dei Carabinieri di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano richiesta di autorizzazione (Prot. n. 103/2) alla presentazione immediata a giudizio, ai sensi dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000, del suddetto imputato perché «risultava permanere nel territorio dello Stato privo del prescritto permesso di soggiorno, senza averne mai fatto richiesta e senza regolare visto d'ingresso» in violazione dell'art. 10-bis, d.lgs.n. 286/98;

che con provvedimento n. 139/10 R.G.N.R. dell'11 febbraio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la P.G. alla presentazione immediata dell'imputato, come sopra identificato, avanti il giudice di pace per l'udienza del 15 marzo 2010;

che all'udienza odierna il difensore dell'imputato preliminarmente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94/2009, in relazione agli artt. 2, 3, comma 10, 25, secondo comma, 27, primo comma, della Costituzione,



O S S E R V A

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge n. 94/2009.

a) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

La nuova fattispecie criminosa appare, anzitutto, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed indica, tra i principi fondamentali e inderogabili, l'adempimento del dovere di solidarietà, quale componente essenziale di una società aperta, costruita sull'accoglienza e sull'emancipazione di coloro che sono in condizione svantaggiata.

b) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

L'irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è infatti prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/98 appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-*bis*. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa.

L'irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da € 5.000 ad € 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal G.d.P., laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14, comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata e non oblationabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.

c) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/98.

L'irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose — entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero *ab origine* o divenuto clandestino — è stata evidenziata in quanto l'art. 14, comma 5-*ter*, del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».

La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-*bis* risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.

d) Violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.



Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. n. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

e) Violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incombeni di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

In sintesi, per quanto esposto, la questione di costituzionalità appare a questo giudice rilevante e, comunque, non manifestamente infondata. Inoltre, la rilevanza nel processo in oggetto deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94/2009 con riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Vigevano, addì 15 marzo 2010

Il Giudice di pace: GEREMIA


10C0610

N. 246

*Ordinanza del 26 aprile 2010 emessa dal Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Mohamud Mohames Ali*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.



IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di: Mohamud Mohames Ali nato in Libia il 21 settembre 1981, senza fissa dimora, domiciliato in Abbiategrasso piazza Marconi n. 21 presso lo studio dell'avv. di ufficio Montagna Gianluigi del Foro di Vigevano, imputato del reato di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/98 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano il 5 marzo 2010.

All'udienza del 26 aprile 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 5 marzo 2010 l'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione (n. 103/6-3 di Prot.) alla presentazione immediata, ai sensi dell'art. 20-*ter* del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche, dell'imputato Mohamud Mohames Ali, in relazione all'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/98 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento del 19 marzo 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia Giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati, come sopra identificati, avanti il Giudice di Pace per l'udienza del 26 aprile 2010, udienza che veniva rinviata per mancanza della prova della notifica dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio;

all'odierna udienza, la difesa sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, in relazione agli articoli 2, terzo comma, 1 e 10, 25 secondo comma e 27 primo comma della Costituzione.

OSSERVA


Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è, infatti, prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/98, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-*bis*.

Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa.

La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da Euro 5.000 ad Euro 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal G.d.P., laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14 comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da Euro 5.000 ad Euro 10.000) e non obblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.



b) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.*

La irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose, entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero *ab origine* o divenuto clandestino, è stata evidenziata in quanto l'art. 14, comma 5-ter del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».

La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.

c) *Violazione dell'art. 3 e 25, comma 2 della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.*

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.

Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

d) *Violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione.*

Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori oneri di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

e) *Violazione dell'art. 2 della Costituzione.*

La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalità come sopra enunciata, appare a questo Giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con riferimento agli artt. 2, 3, 25 secondo comma e 97 nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vigevano, addì 26 aprile 2010

Il Giudice di pace: CATERINA DEL GIUDICE



N. 247

*Ordinanza del 3 maggio 2010 emessa dal Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Hoyette Samir e altri*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di:

Hoyette Samir, nato il 12 luglio 1979 a El Guettar (Egitto);

Ben Ali Mohamed, nato l'8 giugno 1982 a Casablanca (Marocco);

Gabi Maher nato il 22 gennaio 1984 a Benzart (Tunisia),

tutti elettivamente domiciliati in Vigevano via Dè Dominicani n. 10 presso lo studio dell'avv. Carmela Pisconti, del Foro di Vigevano, difensore d'Ufficio, imputati del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perché si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano l'11 marzo 2010.

All'udienza del 3 maggio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 13 marzo 2010 l'Ufficiale di p.g. del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio — ai sensi dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche — degli imputati di cui sopra, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perché si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 19 marzo 2010 (depositato il 23 marzo 2010) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia Giudiziaria alla presentazione immediata a giudizio degli imputati, come sopra identificato, avanti il giudice di pace per l'odierna udienza nel corso della quale la difesa sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3 primo comma e decimo comma, 25, secondo comma e 97 primo comma della Costituzione.

OSSERVA

a) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.*

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è, infatti, prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/98, appositamente modificato per comprendervi, tra i



presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa.

La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo delta pena dell'ammenda da Euro 5.000 ad Euro 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal GdP, laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14 comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da Euro 5.000 ad Euro 10.000) e non obblazionabile *ex art.* 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.

b) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98.*

La irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose — entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino — è stata evidenziata in quanto l'art. 14 comma 5-ter del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».

La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14 comma 5-ter che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.

c) *Violazione dell'art. 3 e 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.*

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello Stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.

Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello Stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

d) *Violazione dell'art. 97, primo comma della Costituzione.*

Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori oneri di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

e) *Violazione dell'art. 2 della Costituzione.*

La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalità come sopra enunciata, appare a questo giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.



P. Q. M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94 con riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma e 97 nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vigevano, addì 3 maggio 2010

Il Giudice di pace: QUARONI

10C0612

N. 248

*Ordinanza del 3 maggio 2010 emessa dal Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Mohamed Mohamed*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di: Mohamed Mohamed nato in Egitto il 1° febbraio 1981, elettivamente domiciliato in Vigevano via Dante n. 12 presso lo studio dell'avv. Paolo Comaschi del Foro di Vigevano che lo assiste e difende, imputato del reato p. e p. dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano l'11 febbraio 2010.

All'udienza del 3 maggio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 26 gennaio 2010 l'Ufficiale di p.g. della Polizia locale del Comune di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio, ai sensi dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche, dell'imputato Mohamed Mohamed, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 20 febbraio 2010 (depositato il 22 gennaio 2010) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia giudiziaria alla presentazione immediata a giudizio dell'imputato, come sopra identificato, avanti il giudice di pace per l'odierna udienza nel corso della quale la difesa sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3, primo comma e decimo comma, 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.



O S S E R V A

a) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.*

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è, infatti, prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa.

La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da € 5.000 ad € 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal GdP, laddove non ricorrano le cause ostantive di cui all'art. 14 comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da € 5.000 ad € 10.000) e non oblationabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.

b) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998.*

La irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose – entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero *ab origine* o divenuto clandestino – è stata evidenziata in quanto l'art. 14 comma 5-ter del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».

La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14 comma 5-ter che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.


c) *Violazione dell'art. 3 e 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.*

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello Stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.

Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello Stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. n. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

d) *Violazione dell'art. 97, primo comma della Costituzione.*



Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incombeni di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

e) *Violazione dell'art. 2 della Costituzione.*

La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalità come sopra enunciata, appare a questo giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94 con riferimento agli artt. 2, 3, 25 secondo comma e 97 nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vigevano, addì 3 maggio 2010

Il Giudice di pace: QUARONI

10C0613

N. 249

*Ordinanza del 10 maggio 2010 emessa dal Giudice di pace di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Duang Feng Zhou ed altri*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di Duan Feng Zhou nato a Shan Dong il 3 luglio 1972, She Pin Jung nato a Shan Dong il 23 giugno 1971, Chen Fu Mi nato a Fu Jnng il 6 dicembre 1975, Xiong Ben Cun nato a Henan il 1° febbraio 1974 tutti domiciliati in Italia presso lo studio della Avv.ssa Alessandra Gerla e da loro assistiti, imputati del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 perché si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.



Accertato in Vigevano il 23 febbraio 2010.

All'udienza del 10 maggio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 10 marzo 2010 l'Ufficiale di p.g. del Commissariato di pubblica sicurezza di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata – ai sensi dell'art. 20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche – degli imputati sopra descritti, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 23 marzo 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la polizia giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati, come sopra identificati, avanti il Giudice di pace per l'udienza del 10 maggio 2010 alla quale, gli imputati stessi non comparivano e venivano dichiarati contumaci ed assistiti dal difensore che, preliminarmente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3, comma 1, e 10, 25, comma 2 e 27, comma 1 della Costituzione, alla quale il p.m. si associava,

OSSERVA

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94.


a) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.*

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa è evidenziata dalla insussistenza di un benché minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E ciò si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è infatti prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/98, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilità dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalità della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilità, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa;

la irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da € 5.000 ad € 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal Gdp, laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14, comma 1, è del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sarà certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da € 5.000 ad € 10.000) e non obblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avrà mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sarà condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva.

b) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98.*

La irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose — entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino — è stata evidenziata in quanto l'art. 14, comma 5-ter del citato decreto subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo».



La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter che è più grave ed assorbe la contravvenzione predetta.

c) *Violazione dell'art. 3 e 25, comma 2 della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.*

In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realtà è diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello Stato) che è altresì una condizione sociale, propria di una categoria di persone.

Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello Stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilità penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti.

Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo.

d) *Violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione.*

Invero, in conseguenza dell'previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori oneri di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.

e) *Violazione dell'art. 2 della Costituzione.*

La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalità come sopra enunciata, appare a questo Giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma 2 e 97 nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vigevano, addì 10 maggio 2010

Il Giudice di pace: PRATA



N. 250

*Ordinanza del 20 gennaio 2010 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Modena
nel procedimento penale a carico di Santi Pier Luigi ed altro*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato - Mancata previsione di un termine processuale per il deposito del fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova - Lesione del principio della parità delle parti.

- Codice di procedura penale, artt. 391-*octies* e 442, comma 1-*bis*.
- Costituzione, art. 111.

IL TRIBUNALE

In data 17 dicembre 2007 il p.m. esercitava l'azione penale nei confronti di Santi Pier Luigi e Santi Giorgio per una serie di violazioni al decreto legislativo n. 74/2000.

In particolare, al primo veniva contestato (capi A, B e C) di avere indicato, nella sua qualità di vice presidente del CdA della società Interauto Import S.p.A. e firmatario delle dichiarazioni, nelle dichiarazioni dei redditi 2004, 2005 e 2006 una serie di fatture — per operazioni inesistenti — quali elementi passivi fittizi annotati nel conto intestato «provvigioni a procacciatori e segnalatori vendite» e confluiti nella voce del conto economico «costi della produzione».

Al secondo veniva contestato di avere emesso i tre seguenti gruppi di fatture, nella sua qualità di legale rappresentante della società Interauto Import S.p.A., per operazioni inesistenti: *a)* una fattura nel 2005 (capo D); *b)* 61 fatture nel 2006 (capo E); *c)* 17 fatture nel 2007 (capo F).

La contestazione sub D riguarda una fattura recante la causale «addebito per collaborazione direzionale prestata durante i mesi da maggio a settembre 2005 del nostro direttore generale dott. Michele Hillebrand e direttore commerciale sig. Sassi Eugenio».

Le contestazioni sub E ed F — di gran lunga le più gravi — ipotizzano una frode commerciale IVA della società Interauto Import S.p.A. nell'ambito dei rapporti da questa intrattenuti con una società avente sede nella Repubblica di San Marino: viene contestato, in particolare, il noto meccanismo delle «frodi carosello» poste in essere mediante la costituzione di diverse società, cosiddette «cartiera» una delle quali avente sede nella Repubblica di San Marino e ad altre sul territorio nazionale.

In ipotesi di accusa, Interauto S.p.A. alimenta il circuito commerciale attraverso numerose cessioni — puramente cartolari — di autovetture alla società sanmarinese, ben sapendo, in realtà, che le stesse sono destinate effettivamente a rivenditori nazionali, dai quali incassavano l'IVA e provvedevano al relativo versamento.


Le fonti di prova sono rappresentate dalla documentazione contabile sequestrata e dalle informative del Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Modena che illustrano gli accertamenti svolti ed il meccanismo ritenuto in frode all'erario.

Il giudice, ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, disponeva la fissazione dell'udienza preliminare in camera di consiglio dando i prescritti avvisi alle parti.

All'odierna udienza, veniva sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma sopra indicata.

Il caso in esame può essere così riassunto: verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il difensore chiedeva autorizzazione alla produzione del fascicolo di indagini difensive contenenti consulenza tecnica e due sentenze, una della Commissione provinciale e l'altra della Commissione regionale Tributaria che, in accoglimento dei ricorsi presentati avverso gli avvisi di accertamento della Agenzia delle entrate in relazione alle fatture contestate ai capi d'accusa, ne disponeva l'annullamento sulla base della inidoneità degli elementi raccolti a comprovare la corresponsabilità della società Interauto S.p.A. nella frode iva accertata, non ritenendo che si potesse dubitare della effettività delle cessioni di autovetture oggetto di indagine.

La consulenza tecnica ha ad oggetto la descrizione del Residence Pineta dove le autovetture venivano parcheggiate dalla società sanmarinese e che, in ipotesi di accusa, dimostrerebbero il coinvolgimento della società Interauto nel meccanismo fraudolento.



Il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo delle indagini difensive nel fascicolo processuale e, in rapida successione, il difensore degli imputati, in esecuzione della procura speciale conferita, chiedeva la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato.

Tutto ciò premesso, sulla rilevanza della proponenda questione, ritiene il giudice dell'udienza preliminare che il compendio probatorio confluito nel fascicolo processuale attraverso le indagini difensive ritualmente svolte sia potenzialmente in grado di sovvertire le conclusioni alle quali è giunto il p.m. ma, nonostante ciò, questi non abbia alcun potere di attivare meccanismi processuali di risposta e, in ultima analisi, il giudice, incamerata la rituale richiesta di giudizio abbreviato, si trovi a dover decidere il merito della causa alla luce di una situazione di chiara asimmetria tra le parti processuali.

La questione è, pertanto, rilevante perché il giudizio di merito dipende direttamente dalla applicazione delle norme che si censurano: art. 442 comma 1-bis e 391-octies c.p.p.

Venendo, infatti, al giudizio di non manifesta infondatezza della questione il giudice ravvisa un contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova ed in particolare nella «parità delle armi» tra le parti processuali.

Il giudice non ignora che la Corte costituzionale è stata più volte investita del tema con una serie di pronunce di inammissibilità non prive, però, di indicazioni interpretative che acquistano nuova «luce» in ragione delle specificazioni contenute nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 184/2009.

E così nella sentenza n. 245 del 2005 di puntualizzava che «che il rimettente, nell'esprimere le ragioni per cui il potere di assumere, eventualmente anche d'ufficio, gli elementi necessari alla decisione, attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non sarebbe idoneo a rendere la disciplina censurata conforme a Costituzione, trascura di considerare che nel nuovo giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria è configurato quale strumento di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere l'esercizio della funzione giurisdizionale, sicché proprio a tale potere il giudice dovrebbe fare ricorso per assicurare il rispetto di quei valori; che inoltre il giudice *a quo*, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di "continuità investigativa" con riferimento alla possibilità per la parte privata di produrre gli atti delle indagini difensive anche nel corso dell'udienza preliminare (sentenze n. 238 del 1991 e n. 16 del 1994), omette di motivare sul perché non abbia ritenuto di dare attuazione al principio secondo il quale a ciascuna delle parti va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte "a sorpresa" dalla controparte, in modo da "contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio", anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto "alle singole, concrete fattispecie" (oltre a quelle ora citate, v. sentenza n. 203 del 1992); che prima di sollevare questione di legittimità costituzionale il rimettente avrebbe quindi dovuto esplorare la concreta praticabilità delle soluzioni offerte dall'ordinamento al fine di porre rimedio alla denunciata anomala sperequazione tra accusa e difesa; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile».

Nella sentenza n. 62 del 2007 si affermava «che, tuttavia, onde porre rimedio alla denunciata incostituzionalità, il rimettente prospetta tre diverse soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta, invocando una pronuncia che vieti al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e chiedere contestualmente il giudizio abbreviato; ovvero che consenta al giudice, nel caso di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore; ovvero, ancora, che permetta al pubblico ministero, nell'ipotesi considerata, di chiedere l'ammissione della prova contraria; che, pertanto — in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte — la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in forma ancipite (*ex plurimis*, ordinanze n. 363 del 2005, n. 192 del 2004, n. 299 e n. 128 del 2003)».

Con sentenza n. 184 del 2009 la Corte ha risposto negativamente, dichiarando la questione infondata, alla richiesta del giudice remittente di dichiarare inutilizzabili gli atti di indagine difensiva nel giudizio abbreviato. Tale sanzione, secondo il remittente, era da ricollegare alla circostanza, ritenuta patologica, che un atto formato unilateralmente, venisse utilizzato senza il consenso della parte rimasta esclusa dalla sua assunzione.

La Corte, invece, andando di contrario avviso ha affermato «il senso della scelta costituzionale [in relazione all'art. 111 Cost., n. d.e.], sul versante che qui interessa, è in realtà immediatamente percepibile. Nel momento stesso in cui prevede una deroga basata sul "consenso dell'imputato" (e non già sul "consenso delle parti" o della "parte contro interessata"), ponendola per giunta al vertice della terna di ipotesi derogatorie ivi contemplate, il quinto comma dell'art. 111 Cost. rivela chiaramente che il principio del contraddittorio nel momento genetico della prova rappresenta precipuamente — nella volontà del legislatore costituente — uno strumento di salvaguardia "del rispetto delle prerogative dell'imputato" (in questi termini, si veda la sentenza n. 29 del 2009).



Questa ultima previsione non implica, tuttavia, che il legislatore ordinario sia tenuto a rendere sistematicamente disponibile il contraddittorio nella formazione della prova, prevedendone la caduta ogni qualvolta l'imputato manifesti una volontà in tale senso. L'enunciato normativo — “la legge regola i casi [...]” — si atteggia difatti, per tale verso, in termini permissivi: esso legittima, cioè, il legislatore ordinario a prevedere ipotesi nelle quali il consenso dell'imputato, unitamente ad altri presupposti, determina una più o meno ampia acquisizione di elementi di prova formati unilateralmente; e ciò, in particolare, ove si intenda assecondare esigenze di economia processuale, lasciando spazio — allorché il soggetto, nel cui precipuo interesse la garanzia è posta, ritenga di potervi rinunciare — ad istituti idonei a contenere i tempi occorrenti per la definizione del processo e le risorse in esso impiegate. Laddove è peraltro implicito che la fattispecie debba essere comunque configurata in maniera tale da assicurare uno svolgimento equilibrato del processo, evitando che la rinuncia al contraddittorio da parte dell'imputato pregiudichi a priori la correttezza della decisione».

La Corte prosegue elencando vari casi di accordo tra le parti sulla base cognitiva del giudizio e specificando che il principio di parità non impone la piena reciprocità del consenso su ogni questione, perché ciò contrasterebbe con la lettera del comma quinto dell'art. 111 Cost.

Piuttosto la norma impegna «il legislatore ordinario ad evitare che i presupposti e le modalità operative del riconoscimento all'imputato della facoltà di rinunciare alla formazione della prova in contraddittorio determinino uno squilibrio costituzionalmente intollerabile tra le posizioni dei contendenti o addirittura una alterazione del sistema».

Orbene, nel giudizio abbreviato così come strutturato nel caso sottoposto al vaglio del remittente, la rinuncia dell'imputato al contraddittorio attuata con la scelta del rito abbreviato pregiudica la correttezza della decisione «a priori» poiché introduce elementi da sottoporre al p.m. e al giudice per la valutazione del tutto svincolati da ogni possibilità, per il contraddittore, di dimostrarne la fallacia o l'inconsistenza o anche solo la ininfluenza rispetto al quadro accusatorio complessivo. In definitiva, si crea un evidente *vulnus* al principio della parità delle parti.

Sul contenuto di tale principio vanno richiamate alcune importate considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 2007.

«Anche dopo la novella costituzionale, resta pertanto pienamente valida l'affermazione — costante nella giurisprudenza anteriore della Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992) — secondo la quale, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento “risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia” (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici — essendo l'una un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l'altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (*in primis*, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna — impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'*iter* processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria — tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) — sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute — anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) — entro i limiti della ragionevolezza.

Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la *ratio* che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello “scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l'adeguatezza della *ratio* e la proporzionalità dell'ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest'ultima. Siffatta verifica non può essere pretermessa, se non a prezzo di un sostanziale svuotamento, *in parte qua*, della clausola della parità delle parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi — posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere “invasivo” e “coercitivo” di determinati mezzi d'indagine — abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un'esigenza di “riequilibrio”, a qualsiasi *deminutio*, anche la più radicale, dei poteri del pubblico



ministero nell'ambito di tutte le successive fasi. Una simile impostazione — negando, di fatto, l'esistenza di limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione asimmetrica delle facoltà processuali tra i contendenti — priverrebbe di ogni concreta valenza la clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto costituzionale.

Il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale quella che — facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall'art. 111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice — intendesse negare alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell'intero processo, per concepirla invece come garanzia riferita al solo procedimento probatorio: e ciò al fine di desumerne che l'unico mezzo d'impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost.

Una simile ricostruzione finirebbe difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo del significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all'art. 3 Cost., una antitetica valenza derogatoria di questi ultimi: soluzione tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della norma costituzionale, nella quale la parità delle parti è enunciata come regola generalissima, riferita indistintamente ad "ogni processo" e senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell'*iter* processuale. Né può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico risalto che il legislatore costituzionale ha inteso assegnare al valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle puntuali "direttive" al riguardo impartite nel quarto e nel quinto comma dell'art. 111 Cost.: non potendosi ritenere, anche sul piano logico, che tale distinto valore — anziché affiancarsi, rafforzandolo, al principio di parità — sia destinato ad esplicare un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l'idea — palesemente inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo, quale, ad esempio, il processo civile — per cui, nel processo penale, la clausola di parità opererebbe solo nei confini del procedimento di formazione della prova».

Ciò posto, del problema della parità delle parti la Corte ha dimostrato di essere pienamente consapevole e ha adottato un criterio risolutivo — in chiave di compatibilità costituzionale — che impone al giudice del caso concreto di modulare la risposta processuale al fine di porre rimedio alla eventuale sperequazione tra accusa e difesa che si presenti nei casi come quello ora sottoposto al vaglio di costituzionalità.

In realtà, ritiene il giudice — e ciò proprio alla luce delle specificazioni contenute nella citata sentenza della Corte cost. n. 184/2009 e del criterio orientativo contenuto nella sentenza n. 27/2007 — che si determini uno squilibrio costituzionalmente intollerabile tra i contendenti poiché la produzione del fascicolo delle indagini difensive avviene in limine con successiva ed immediata richiesta di giudizio abbreviato.

Si è, pertanto, di presenza di una prova a sorpresa che, (più facilmente percepibile) se dotata di elementi potenzialmente suscettibili di porre in crisi l'impianto accusatorio del p.m., crea uno squilibrio tra le parti che non può essere «sanato» con un semplice rinvio dando «termine» al p.m. per prendere cognizione del fascicolo delle indagini difensive e prepararsi alle conclusioni per il merito della causa.

La modulazione dell'udienza preliminare attraverso tale meccanismo processuale non colma, in altri termini, la situazione di impotenza processuale in cui si trova il p.m. in un momento tipico del procedimento: l'organo inquirente, infatti, dovrà discutere il merito della causa senza poter dimostrare con propri mezzi processuali la fallacia della impostazione difensiva.

Posto che «a ciascuna delle parti va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte "a sorpresa" dalla controparte, in modo da "contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio", anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto "alle singole, concrete fattispecie"» (Corte cost. n. 245/2005), non vi è dubbio che l'insufficienza del rimedio processuale del differimento dell'udienza emerge dalla circostanza che non si tratta di prendere visione o cognizione di quanto prodotto, ma di consentire al p.m. di «misurarsi» su quella prova sul piano del contraddittorio, investendo pertanto la questione proprio ed esclusivamente un problema di parità tra le parti e di equilibrio dei poteri in gioco tra i contendenti.

Né può ritenersi — come sembra potersi dedurre dalla sentenza della Corte cost. n. 245/2005 — che tale lacuna possa essere colmata dal giudice con l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 441, comma V c.p.p.: invero, presupposti, condizioni e finalità dell'istituto sono del tutto diversi dalla situazione processuale che si sottopone al vaglio della Corte.

Essa presuppone, infatti, l'apprezzamento di una lacuna probatoria (che nella situazione processuale in esame può non esservi anche alla luce dell'integrazione istruttoria proveniente dalla difesa) e il carattere necessario della sua acquisizione ai fini della decisione (requisito non richiesto per lo svolgimento e la produzione di indagini difensive).

Di tali circostanza sembra essere pienamente consapevole la Corte costituzionale che con la sentenza n. 184/2009 ha confermato che l'art. 111 Cost. «si atteggia in termini permissivi»: autorizza, cioè, il legislatore ordinario a prevedere ipotesi nelle quali il consenso dell'imputato determini una più o meno ampia acquisizione di elementi di prova formati unilateralmente, ma nel caso di rinuncia al contraddittorio, «lascia spazio ad istituti idonei a contenere i tempi occorrenti per la definizione del processo e le risorse in esso impiegate».



Significativa appare la circostanza che la Corte prosegua nel citare varie ipotesi di accordo tra le parti come esempi del carattere «permissivo» dell'art. 111 Cost. come precisato, ma né specifica gli «istituti idonei» di cui sopra, né vi inserisce l'art. 441 comma V c.p.p.

In realtà, allo squilibrio tra le parti contendenti sopra denunciato si aggiunge una «alterazione del sistema» così come paventato dalla Corte costituzionale poiché il meccanismo attuato dalla difesa si pone, a ben vedere, in chiave di chiara elusione della regola processuale di cui all'art. 438, quinto comma c.p.p.

L'imputato potrebbe, infatti, richiedere di subordinare il giudizio abbreviato alla acquisizione delle prove che sono state assunte con gli strumenti di cui all'art. 391-bis e ss c.p.p.: ma ciò comporterebbe per la difesa l'onere di dimostrare che quella prova è necessaria per la decisione nonché compatibile con le finalità di economia processuale del procedimento; ma, soprattutto, esporrebbe l'imputato alla piena esplicazione del contraddittorio con la possibilità del p.m. di chiedere l'ammissione di prova contraria.

Tutti questi «paletti processuali» vengono elusi sistematicamente dalla possibilità di produrre al fascicolo processuale le indagini difensive che si ritengono pertinenti e di rinunciare subito dopo al contraddittorio con la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.

Ciò, all'evidenza, comporta un meccanismo di introduzione degli elementi di valutazione all'interno del fascicolo processuale che, senza controllo del giudice e senza poteri processuali del p.m., determinano una alterazione del sistema rispetto all'impianto originario del giudizio abbreviato così come congeniato dagli artt. 438-443 c.p.p.

L'alterazione della simmetria parte pubblica-parte privata a vantaggio di quest'ultima e derivante dal meccanismo processuale «produzione fascicolo indagini difensive-richiesta di giudizio abbreviato» non è compatibile con il principio di parità delle parti poiché per un verso non trova una adeguata *ratio* giustificatrice del ruolo istituzionale del p.m. (che non ha poteri processuali autonomi in una fase determinante dell'esito di giudizio); per altro verso non è contenuta entro limiti di ragionevolezza poiché crea uno «scalino» (Corte cost. n. 26/2007) rilevante tra opzioni difensive e poteri del p.m. nel momento decisivo della valutazione delle prove e della decisione del merito della causa.

Lo squilibrio tra le parti contendenti necessita, a parere di questo giudice, di un intervento additivo della Corte che, incidendo sull'art. 391-octies comma I c.p.p. e 442 comma I-bis c.p.p. — rilevi la mancanza di un termine per la presentazione al giudice degli elementi di prova a favore del proprio assistito nel caso di proposizione di giudizio abbreviato.

L'alterazione di sistema denunciata impone, d'altro canto, di riconoscere, in caso di produzione di fascicolo con indagini difensive e successiva richiesta di giudizio abbreviato, al p.m. di richiedere l'ammissione a prova contraria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 136 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 111 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli art. 391-octies c.p.p. e 442 comma I-bis c.p.p. nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato un termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con la facoltà del p.m. di esercitare il diritto alla controprova.

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Modena, addì 20 gennaio 2010

Il Giudice per le indagini preliminari: TRUPPA

10C0615

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUR-037) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

€ **190,00**

€ **180,50**

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 0 0 9 1 5 *

€ 2,00

